Comune di Morlupo

Citta Metropolitana di Roma Capitale

	Morlupo, 30 ottobre 2026

AOO COMUNE DI MORLUPO
Protocollo Partenza N. 22903/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 6.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ORDINANZA SINDACALE n. 137/2026

OGGETTO: POSTICIPO DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORLUPO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Comune di Morlupo ricade nella zona climatica D dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento di 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile;

ATTESO CHE l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti e di utilizzo di risorse energetiche prevede che i consumi di gas naturale devono essere volti alla massima riduzione possibile;

PRESO ATTO dei rilevamenti e delle registrazioni delle stazioni della rete metereologica di Arpa Lazio e del Siarl (Servizio Integrato Agrometereologico della Regione Lazio), dai quali si evince che le temperature medie giornaliere registrate sul territorio comunale risultano sensibilmente superiori alla media climatica stagionale;

RITENUTO che le attuali condizioni metereologiche consentano di ritardare l'accensione degli impianti di riscaldamento a tutela dell'ambiente e del risparmio energetico, senza pregiudizio per il comfort termico degli edifici;

CONSIDERATO che L'articolo 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 definisce impianto termico: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

- l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che: "Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.";

VISTI:

- La Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Piazza del Municipio, 1
00067 Morlupo (Roma)
Tel. 06901951 – Fax 0690195353

Email: info@comune.morlupo.roma.it
PEC: info@pec.morlupo.eu
www.comune.morlupo.roma.it

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- gli artt. 129 e 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
- il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che sono parte integrante del presente provvedimento,

1. **per tutti gli impianti termici, come definiti dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, afferenti agli edifici pubblici presenti sul territorio del Comune di Morlupo, la riduzione del periodo ordinario di esercizio, stabilendo il posticipo dell'accensione dal 01.11.2026 al 15.11.2026;**
2. **Di fare salve, in ogni caso, le seguenti deroghe, ex art. 4, comma 5 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;**
3. **che, al di fuori del suddetto periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque consentita l'attivazione degli impianti per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;**
4. **ai competenti organi di vigilanza di adottare le necessarie misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.**

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua massima diffusione alla cittadinanza anche per il tramite del sito istituzionale del Comune di Morlupo.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO
Ing. Ettore IACOMUSSI

Ettore
Iacomussi
30.10.2026
12:40:59
GMT+01:00

AOO COMUNE DI MORLUPO
Protocollo Partenza N. 22903/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 6.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente